

L'ANALISI

Ri-bilanciare i poteri tra Governo e Parlamento quando il virus sparirà

di **MARINA CALAMO SPECCHIA***

In tempi di pandemia da Covid-19, in quale organo vanno collocati i poteri normativi?

Le pandemie rientrano negli stati d'eccezione che prevedono deroghe alla normativa vigente. Le democrazie costituzionali contemporanee regolano gli stati d'emergenza, prevenendo gli sconfinamenti dell'un potere a discapito dell'altro.

La nostra forma di governo parlamentare, *nomen omen*, si poggia sul Parlamento e sulla relazione triadica che s'instaura con Governo da un lato e Presidente della Repubblica dall'altro. La Costituzione prevede tre disposizioni da attivare in momenti di eccezione: l'art. 77 della Costituzione disciplina i decreti-legge del Governo in casi straordinari di necessità e urgenza da convertire in legge; l'art. 78 prevede la dichiarazione dello stato di guerra con legge; l'art. 120 autorizza il Governo ad avocare le competenze amministrative regionali per disporre misure uniformi su tutto il territorio nazionale, sulla base di una legge.

Tutti gli atti emergenziali prevedono l'intervento della legge del Parlamento a monte o a valle: oggi, il decreto legge è lo strumento corretto per disciplinare la crisi, ma esso non può istituire una delega in bianco alla normazione secondaria (il DPCM sottratto al controllo del Presidente della Repubblica e della Corte costituzionale) che limiti diritti e libertà fondamentali.

Cosa è accaduto di fatto? Il Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ha disposto per sei mesi lo stato di emergenza costituzionale, bypassando il Parlamento, e il decreto-legge n. 6/2020 ha delegato il DPCM ad adottare le più corpose limitazioni dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini. Solo il Parlamento,

quindi, potrebbe ripristinare la legittimità costituzionale violata.

Invece in questo clima da "guerra virologica", il Parlamento delibera "a ranghi e tempi ridotti" su decisione dei Presidenti delle Camere, quasi a sanzionare la "morte annunciata" dell'organo rappresentativo: la decisione di limitare l'ingresso ai parlamentari contagiati dal virus e di concentrare le sedute, senza predisporre forme telematiche di partecipazione ai lavori parlamentari contraddice la scelta del Governo di stabilire per tutti gli organi collegiali la deliberazione attraverso videoconferenze tra le misure COVID-19 (art. 73 d.l. 18/2020), utilizzando l'innovazione tecnologica a servizio della democrazia. Si potrebbe utilizzare lo strumento telematico per i parlamentari impediti? A mio avviso sì: l'articolo 64 della Costituzione richiede a fini deliberativi la presenza dei parlamentari, concetto ampio che ben può essere reinterpretato come "presenza virtuale", alla luce dell'evoluzione giuridica e tecnologica. Si tratterebbe, però, di procedimenti eccezionali, che suggeriscono in futuro una prudente normazione attraverso la modifica dei Regolamenti parlamentari.

L'emergenza finirà e forse parlare in questo momento di poteri, funzioni e garanzie può un privilegio da intellettuali. Tuttavia, se non si pone un freno agli sconfinamenti del Governo sul Parlamento, la pandemia ci lascerà in eredità una democrazia moribonda: adesso, quando il destino impone "tempo per riflettere", ecco, pensiamo alla Repubblica che vogliamo!

* *Docente*

di Diritto costituzionale comparato

Università di Bari

Presidente

Rete solidale in difesa della Costituzione

